
PROPOSTA DI CONCORDATO

TRIBUNALE DI TORINO*Proposta di concordato*

La società **Innovest SpA**, con sede in Milano, C.F. e P.I. n.ro 04180401004, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Dott. Giandomenico Trombetta, a ciò munito di appositi poteri conferiti con delibere dell'8 novembre 2007 e del 22 gennaio 2008 ai sensi dell'art. 152 del R.D. 267/1942, come modificato dall'art. 135 del D. Lgs 5/2006 e previa autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico (all.1), rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Alberto Maffei Alberti, dall'Avv. Giuseppe Leogrande e dall'Avv. Mario Tortonese, come da mandato in calce al presente atto, e con domicilio eletto presso quest'ultimo in Torino, P.zza Solferino 10, propone ai creditori della **Fornara SpA in AS** il seguente concordato.

1. Il quadro normativo di riferimento.

La Società Fornara SpA è stata sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria ex l. 3.4.1979 n. 95 con D.M. del 2.2.1994, pubblicato, in data 7.2.1994, sulla Gazzetta Ufficiale n. 30.

In sede di riforma della procedura di amministrazione straordinaria, il legislatore è intervenuto introducendo nel sistema il D. Lgs. 8.7.1999 (c.d. Prodi bis), ed abrogando la precedente disciplina portata dalla l. 3.4.1979 n. 95 (art. 109, comma 1, lett. a, D. Lgs. 270/99).

Per quanto attiene alle procedure già in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, tale ultima normativa prevede che trovino ancora applicazione le disposizioni di cui alla l. 3.4.1979 n. 95 (art. 106, primo comma D. Lgs. 8.7.1999, n. 270), e che solo alcune norme introdotte con la riforma siano di immediata applicazione anche nelle posizioni transitorie. Per quanto rileva in questa sede, l'art. 106, terzo comma, D. Lgs. 270/99, dispone che l'art. 78 della medesima normativa – norma che disciplina il concordato nella c.d. Prodi bis – sia applicabile anche alle procedure aperte in virtù della l. 3.4.1979, n. 95.

In considerazione di quanto sopra, la presente proposta di concordato è quindi disciplinata dal combinato disposto degli art. 106, terzo comma, e 78 D. Lgs. 270/99, nonché dall'art. 214 r.d. 16.3.1942 n. 267, così come richiamato dal terzo comma dell'art. 78 D. Lgs. 270/99.

2. Introduzione alla proposta di concordato.

In conformità a quanto previsto dall'art. 78, D. Lgs. 270/99, Innovest SpA, nella propria qualità di "terzo", propone ai creditori della Fornara SpA, essendo stato a ciò autorizzato con apposito provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico emesso in data 17 gennaio 2008, un concordato nei termini espressi nel successivo paragrafo 5. Innovest SpA ricopre quindi, nella fattispecie, il duplice ruolo di proponente il concordato e di soggetto terzo che si accolla l'obbligo di adempiere il concordato (i.e.: l'assuntore del concordato).

L'attuale proposta interviene a distanza di diversi anni dal deposito, presso la cancelleria dell'intestato tribunale, dell'elenco dei creditori di Fornara SpA in amministrazione straordinaria, di cui all'art. 209 l. fall., elenco divenuto esecutivo in data 26 luglio 1995.

Innovest SpA è stata autorizzata a depositare la presente proposta in quanto, non essendo stato autorizzato l'esercizio dell'impresa in costanza di procedura, si è ritenuto sussistente il

criterio, richiesto dalla legge, della "convenienza" del concordato (art. 78, comma secondo, D. Lgs. 270/99). In tale ottica il concordato proposto consente, da un lato, di ripartire ai creditori concorrenti un importo liquido attualmente indisponibile, e, dall'altro lato, di liberare i creditori dalle passività e dai rischi che il proponente si è assunto, nonché di concedere ai creditori il beneficio di una liquidazione in tempi senz'altro non comparabili con quelli necessari per il completamento della liquidazione concorsuale. La soluzione concordataria proposta consente, altresì, di contenere, in misura coerente con gli esercizi precedenti, gli oneri connessi alla prosecuzione della procedura potenzialmente gravabili sul ceto creditorio.

Contestualmente al deposito della presente proposta di concordato Innovest SpA ha provveduto, previa autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 gennaio 2008, a depositare presso la cancelleria del Tribunale di Torino altre sette proposte di concordato relative alle seguenti società del gruppo Pardi Fornara: Presafin SpA in AS, Pardi Srl in AS, Fornara Tecnologie Srl in AS, Teknogamma Leasing SpA in AS, Pianelli e Traversa Industrie Srl in AS, Infos Telematica SpA in AS, Dima Simma SpA in AS.

3. Il proponente-assuntore del concordato.

La società Innovest SpA, costituita in data 09.10.1991, riporta sub art. 2 dello Statuto, la seguente descrizione dell'oggetto sociale:

"l'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 385/1993, di attività finanziarie in genere quali l'assunzione in proprio a scopo di stabile investimento, sia in Italia che all'estero, di partecipazioni in altre società od enti costituiti o costituendi, il finanziamento ed il coordinamento tecnico, finanziario e commerciale della società od enti controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C. e controllate da una stessa controllante e comunque all'interno del medesimo Gruppo di cui la società fa parte, nonché la compravendita, il possesso, la gestione di titoli pubblici e privati di proprietà sociale a scopo di stabile investimento, esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico e le attività di cui all'art. 12 della legge 23/3/1983 n. 77 e leggi ivi richiamate;

- la realizzazione, sviluppo, fornitura con mezzi propri o di terzi di qualunque tipo di servizio amministrativo, commerciale, di consulenza organizzativa e gestionale in genere, di assistenza tecnica, finanziaria, commerciale ed industriale, con esclusione di qualsiasi attività di natura professionale.

Essa può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, inclusa l'assunzione di finanziamenti e la concessione di garanzie reali, sempre con l'espressa esclusione di ogni attività finanziaria nei confronti del pubblico.

La società potrà ricevere dai soci finanziamenti con obbligo di restituzione nei limiti delle vigenti disposizioni di legge o regolamentari".

Innovest SpA dispone di un capitale sociale di €. 4.426.604,00, interamente sottoscritto e versato, ed è partecipata da:

- Giandomenico Trombetta e management 66,23%

- Dario Segre	2,19%
- Bufo Holding SA	1,39%
- Carisma SpA	0,97%
- Altri investitori e privati	29,22%

4. La situazione debitoria di Fornara SpA.

Lo stato passivo di Fornara SpA in As, rappresentato nella seguente tabella 1, riporta la situazione debitoria alla data del deposito dello stato passivo (26 luglio 1995) e la stessa così come attualmente risulta modificata a seguito (i) dell'esperimento delle azioni inerenti lo stato passivo (opposizioni e tardive), azioni che - salvo le posizioni indicate nell'allegato 7.2 - risultano ad oggi tutte definite con provvedimenti non più impugnabili, (ii) delle rettifiche apportate allo stato passivo che sono state depositate presso l'intestato Tribunale in data 23 ottobre 2007, nonché (iii) della intervenuta sentenza della Corte di Cassazione n. 177/08 del 9 gennaio 2008 che ha rigettato il ricorso proposto da Banca Intesa e confermato il pronunciamento ottenuto in Appello dalla Procedura che statuiva, a seguito dell'omologazione del concordato relativo alla partecipata Sandretto Industrie Srl, il diritto dell'Organo commissariale a modificare lo stato passivo della procedura espungendo il credito di € 2.582.284,50, già iscritto in capo alla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, credito poi trasferito ad Intesa San Paolo SpA.

Tabella 1

	Stato passivo 26 luglio 1995	Stato passivo 28 gennaio 2008
Privilegiati	76.542	169.889
Chirografari	62.897.199	67.865.128
Chirografari condizionali	0	550.787
Totale stato passivo	62.973.741	68.585.804

Risultano, peraltro, eseguiti riparti, rispettivamente autorizzati in data 13 marzo – 13 giugno 2000, 8 giugno 2001, 9 dicembre 2002 e 29 marzo 2007 (in fase finale di esecuzione), che hanno consentito la riduzione del debito privilegiato e la distribuzione di circa il 64% dei crediti insinuati a rango chirografario, sicché allo stato attuale la situazione debitoria può essere così descritta:

Tabella 2

	Stato passivo 28 gennaio 2008	Residuo post riparti autorizzati
Privilegiati	169.889	11.958
Chirografari	67.865.128	25.043.310
Chirografari condizionali	550.787	550.787
Totale stato passivo	68.585.804	25.606.055

Oltre alle poste di debito sopra indicate, nella quantificazione del passivo di Fornara SpA devono, altresì, considerarsi le sottoindicate spese connesse al funzionamento della procedura sino all'omologazione del concordato:

- A) Accantonamento per compenso organo commissariale dal 10 marzo 2003 al 2 aprile 2007 al netto di acconti già percepiti: € 475.894
- B) Accantonamento per compenso organo commissariale dal 3 aprile 2007 sino ad omologa del concordato comprensivo dell'attività di sorveglianza e vigilanza dell'esecuzione del concordato: € 336.297
- C) Compenso consulenti e legali incaricati dalla procedura: € 178.846
- D) Debiti vs Fornara Tecnologie: € 52.369
- E) Debiti vs Teknogamma Leasing: € 2.096
- F) Accantonamento fondo rischi per tardive identificate, per opposizioni ed oneri del giudizio di omologazione del concordato: € 1.600.000
- G) Accantonamento per compenso comitato di sorveglianza: € 14.846

Nel fondo rischi di cui al precedente punto F) sono comprese, tra l'altro, le passività portate dalle domande tardive identificate nell'allegato 7.2 cui l'assuntore sarà chiamato a far fronte, nei limiti della falciida concordataria.

5. Il contenuto della proposta.

Il concordato che viene proposto ai creditori di Fornara SpA in amministrazione straordinaria prevede l'accollo, con efficacia liberatoria della Fornara SpA in Amministrazione Straordinaria, a carico dell'attuale proponente-assuntore:

- a. del pagamento dei compensi dei commissari straordinari di cui alle precedenti lettere A) e B) nei limiti di importo sopra indicati, pagamento che verrà eseguito entro e non oltre 90 giorni decorrenti dal momento in cui diviene definitivo il decreto di omologa del concordato ovvero dal provvedimento ministeriale di liquidazione, se successivo;
- b. del pagamento dei costi di procedura come sopra descritti ai punti C), D), E) ed G) nei limiti di importo sopra indicati, pagamento che verrà eseguito entro il termine di 90 giorni decorrenti dal momento in cui diviene definitivo il decreto di omologa del concordato;
- c. del pagamento, entro 90 giorni dal momento in cui diviene definitivo il decreto di omologa del concordato, ai creditori privilegiati, così come individuati nell'allegato 6, dell'importo massimo di **€ 11.957,50**, così come ammessi nello stato passivo;
- d. del pagamento, entro 90 giorni dal momento in cui diviene definitivo il decreto di omologa del concordato, ai creditori chirografari ammessi, così come individuati nell'allegato 7.1, dell'importo massimo di **€ 10.695.544,18** pari al **15,76%** degli stessi crediti;
- e. del pagamento al creditore ammesso con riserva come individuato nell'allegato 8, entro e non oltre 90 giorni dall'avveramento, in via definitiva e non contestabile, della condizione, dell'importo massimo di **€ 439.307,79**, pari alla sommatoria degli importi accantonati in occasione dei riparti parziali eseguiti dalla procedura (€ 352.503,74) maggiorati del 15,76%

dell'ammontare del credito insinuato in applicazione del riparto concordatario di cui al precedente punto d).

L'assuntore si obbliga altresì:

1. a corrispondere, entro 90 giorni dall'emissione del provvedimento di liquidazione del compenso per gli Organi commissariali, ai creditori chirografari di cui all'allegato 7 un ulteriore importo pari alla differenza tra quanto accantonato a titolo di compenso per gli Organi commissariali di cui al paragrafo 4 lettere A) e B) e quanto formalmente liquidato (oltre ad IVA ed accessori di legge) dal Ministero dello Sviluppo Economico con provvedimento non più impugnabile;
2. a liberare, in occasione del riparto eseguito nei termini di cui al precedente capoverso n. 1, il fondo rischi di cui al precedente paragrafo 4 lettera F) a beneficio dei creditori chirografari ammessi così come individuati nell'allegato 7, per un importo pari alla differenza fra il valore del fondo accantonato (€ 1.600.000,00) e quanto corrisposto ai creditori tardivi identificati nell'allegato 7.2 nonché gli eventuali costi ed oneri sostenuti nel corso dello svolgimento del giudizio di omologazione, anche legati alla definizione di eventuali opposizioni. Contestualmente l'assuntore provvederà a corrispondere ai creditori ammessi un ulteriore importo pari al 50% del valore dei crediti tributari risultanti dalla dichiarazione fiscale finale redatta dall'Organo commissariale;
3. a subentrare a titolo particolare nei giudizi che deriveranno dai rinvii disposti dalla Suprema Corte di Cassazione con le sentenze n. 17637/07 e n. 16426/07.

Salvo quanto sopra indicato con riferimento ai costi di funzionamento della procedura, gli impegni assunti da Innovest SpA, quale proponente-assuntore del concordato, sono limitati e riferiti ai soli creditori che risultano ammessi allo stato passivo, come tassativamente individuati negli elenchi allegati sub. 6, 7 e 8, e a quelli che hanno proposto, presso la cancelleria del Tribunale, domanda tardiva di ammissione entro la data di deposito della presente proposta.

6. Gli effetti della proposta.

La presente proposta di concordato diviene efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all'omologazione del concordato, ovvero – se non revocata in conformità a quanto di seguito previsto – dal momento in cui si esauriscono le impugnazioni di cui all'art. 129 L. Fall.

Nell'ipotesi in cui vengano presentate opposizioni al concordato ai sensi dell'art. 214, comma terzo, L. Fall., Innovest SpA si riserva la facoltà di revocare la presente proposta, prima che intervenga il provvedimento di omologazione del concordato, e comunque entro e non oltre 15 giorni liberi decorrenti dal rilascio del parere da parte del Ministero dello Sviluppo Economico in conformità a quanto previsto dal quarto comma dell'art. 214 L. Fall., parere che dovrà necessariamente intervenire prima dell'omologa del concordato.

Quale patto espresso di concordato, il proponente assuntore, in considerazione della rilevanza dei rapporti di debito-credito intercorsi tra le società del gruppo Pardi-Fornara, si riserva altresì la facoltà di revocare la presente proposta di concordato anche nell'ipotesi in cui le opposizioni da parte dei creditori fossero presentate nell'ambito del giudizio di omologazione del concordato

relativo ad una tra le seguenti procedure: Presafin SpA in AS e Teknogamma Leasing SpA in AS.

Il provvedimento di omologazione del concordato produrrà pertanto i seguenti effetti:

1) la falcidia dei crediti chirografari insinuati nello stato passivo in capo a Fornara SpA in amministrazione straordinaria ed il conseguente accollo in capo al proponente assuntore del debito falcidiato;

2) il trasferimento ad Innovest SpA, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e senza alcuna garanzia da parte della Fornara SpA in AS, se non per l'evizione, delle seguenti attività della società interessata dalla proposta di concordato, attività comprensive dei beni già spettanti alla società Fornara SpA in amministrazione straordinaria. In particolare, per quanto rileva nel caso di specie, il decreto di omologa darà specifica menzione di quanto segue:

a) il trasferimento ad Innovest SpA, sul deposito amministrato n. 1961814 acceso presso la banca Intesa San Paolo SpA filiale 00504, corso Peschiera 151, Torino, dei titoli di stato per l'importo nominale di € 13.230.000,00, così come valorizzati alla data del deposito della presente proposta, depositati sui depositi amministrati n. 1902963 e n. 1925840, accessi presso la banca Intesa San Paolo SpA filiale 00504, corso Peschiera 151, Torino;

b) il trasferimento ad Innovest SpA, su c/c n. 64385 acceso presso la banca Intesa San Paolo SpA filiale 00504, corso Peschiera 151, Torino, della liquidità giacente sui c/c n. 63813, n. 124428 e n. 122796 accessi presso la banca Intesa San Paolo SpA filiale 00504, corso Peschiera 151, Torino, e della liquidità giacente sul c/c n. 60035151 acceso presso la banca Unicredit Private Banking filiale 7520, via Arsenale 21, Torino, per l'ammontare che risulterà alla data di omologazione del concordato;

c) il trasferimento ad Innovest Spa dei crediti verso società del Gruppo Pardi – Fornara, di seguito espressamente descritti, così come risultanti dalla falcidia concordataria:

- credito vs Presafin SpA ¹	€ 1.510.481;
- credito vs Fornara Tecnologie Srl ²	€ 205.886;
- credito vs Pianelli e Traversa Industrie Srl ³	€ 3.656;
- credito vs Infos Telematica SpA ⁴	€ 46.179;
- credito vs Teknogamma Leasing SpA ⁵	€ 390.759;

d) il trasferimento a Innovest Spa degli ulteriori crediti di seguito espressamente descritti:

- credito vs Banca Intesa (sentenza n. 177/08)	€ 15.100;
------------------------------------------------	-----------

¹ Valore di realizzo del credito in caso di omologazione del concordato proposto dall'istante nei riguardi della società Presafin SpA, in relazione al primo e all'eventuale secondo riparto

² Valore di realizzo del credito in caso di omologazione del concordato proposto dall'istante nei riguardi della società Fornara Tecnologie Srl

³ Valore di realizzo del credito in caso di omologazione del concordato proposto dall'istante nei riguardi della società Pianelli e Traversa Industrie Srl

⁴ Valore di realizzo del credito in caso di omologazione del concordato proposto dall'istante nei riguardi della società Infos Telematica SpA

⁵ Credito per rivalsa e ripetizione pagamento effettuato da Fornara per debiti verso terzi di Teknogamma Leasing ma garantiti da fideiussione di Fornara

- crediti fiscali ante procedura € 4.610;
- crediti fiscali in corso di procedura secondo l'entità che risulterà dalla dichiarazione fiscale finale dell'Organo commissariale ad oggi stimabile in € 715.838;
- credito vs Banca di Roma/Capitalia per interessi su crediti fiscali ceduti € 544.128;
- credito vs Ministero delle Finanze € 38.218;
- credito vs Fallimento Smyth Europea Industrie⁶ € 1.131.113.

Per patto espresso di concordato nessuna altra eventuale posizione di credito viene trasferita all'assuntore del concordato;

e) il trasferimento a Innovest Spa delle seguenti partecipazioni:

- 99,97% di FORNARA TECNOLOGIE SRL in AS;
- 42,02% di PRESAFIN SPA in AS;
- 99,00% di TEKNOGAMMA FACTORING SPA in AS;
- 24,58% di PIANELLI E TRAVERSA INDUSTRIE SRL in AS.

Per patto espresso di concordato viene escluso il trasferimento all'assuntore della partecipazione detenuta da Fornara SpA in Pardi Srl in AS. Non sussistono altre partecipazioni oggetto di trasferimento all'assuntore.

Il provvedimento di omologazione dovrà costituire in ogni caso titolo idoneo per l'annotazione a libro soci del trasferimento al proponente assuntore delle partecipazioni societarie, nonché, nell'ipotesi di trasferimento di titoli dematerializzati, per la eventuale annotazione del trasferimento presso i registri competenti;

3) l'obbligazione a carico di Innovest SpA di provvedere ai pagamenti concordatari sopra indicati, in conformità a quanto previsto al precedente paragrafo 5, nonché di subentrare a titolo particolare nei giudizi che deriveranno dai rinvii disposti dalla Suprema Corte di Cassazione con le sentenze n. 17637/07 e n. 16426/07.

7. L'adempimento del concordato e le garanzie.

Per quanto l'omologazione del concordato comporti il trasferimento a Innovest SpA dell'attivo di Fornara SpA in amministrazione straordinaria, al fine di garantire l'esecuzione del concordato nonché la massima trasparenza, si è ritenuto opportuno di demandare all'organo commissariale l'esecuzione dei pagamenti oggetto della presente proposta utilizzando, in parte, la liquidità reveniente dalla liquidazione dei titoli di Stato già presenti nell'attivo oggetto di trasferimento all'assuntore e, per la eventuale parte residua, le ulteriori somme che verranno messe a disposizione dal proponente-assuntore a semplice richiesta dell'organo commissariale, e comunque in tempo utile a consentire l'effettuazione dei pagamenti nei tempi previsti dagli impegni concordatari.

⁶ Valore di ammissione del credito in chirografario allo stato passivo della Smyth Europea Industrie

Innovest SpA provvederà a predisporre e sottoscrivere il mandato di pagamento a beneficio dei creditori nei tempi previsti per l'adempimento dell'esecuzione degli impegni concordatari con l'ausilio del personale già applicato alle procedure del gruppo. I commissari provvederanno – anche in via disgiunta - a sottoscrivere, a loro volta, i mandati di pagamento, previa verifica dell'esattezza degli stessi, e provvederanno, sempre con l'ausilio del personale già applicato alle procedure del gruppo, ad eseguire formalmente tutti gli adempimenti conseguenti.

Per l'esecuzione dell'attività di cui sopra, Innovest SpA rilascia ogni più ampia liberatoria a beneficio dell'Organo Commissariale con conseguente rinuncia a sollevare ogni e qualsiasi eccezione, salvo i casi di dolo e colpa grave dello stesso.

In presenza, quindi, di un concordato sostanzialmente a liquidazione controllata, la Innovest SpA presenta contestualmente al deposito della proposta l'allegata fideiussione escutibile a prima richiesta sino ad un importo massimo di Euro 357.919,00, a garanzia dell'integrale adempimento agli obblighi assunti dal proponente assuntore in sede di 2° riparto.

Eventuali disponibilità liquide residue, ad esito dell'adempimento delle obbligazioni concordatarie, verranno prontamente liberate a beneficio esclusivo del proponente assuntore.

Le somme da accantonarsi, in sede di esecuzione del concordato, a beneficio dei creditori condizionali, ovvero, che risulteranno irreperibili, saranno liberate e trasferite nella piena titolarità di Innovest SpA, dietro presentazione di fideiussione escutibile a prima richiesta, rilasciata nell'interesse del creditore, ovvero di specifico deposito cauzionale. Sia la fideiussione sia il deposito cauzionale avranno durata non superiore a cinque anni, decorrenti dal termine ultimo previsto nella presente proposta di concordato per adempiere alle obbligazioni concordatarie contratte.

8. Conclusioni.

Alla luce di quanto sopra, la società Innovest, in persona del legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa come da mandato in calce al presente atto

chiede

che l'Ill.mo Tribunale di Torino, visti gli artt. 106 e 78 D. Lgs. 270/99, 214 L. Fall., vista l'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, voglia omologare il concordato presentato a mezzo della presente proposta, nei termini ed alle condizioni sopra descritte.

Si producono in copia i seguenti documenti:

- 1) Copia autentica di autorizzazione Ministero dello Sviluppo Economico comprensiva dell'Istanza di autorizzazione relativa e dei suoi allegati;
- 2) Verbale CDA Innovest del 22.01.08;
- 3) Parere del Collegio dei Commissari del 26.11.07 così come integrato in data 20.12.07;
- 4) Parere del Comitato di Sorveglianza del 14.01.08;
- 5) Lettera attestante l'avvenuta ricezione della fideiussione da parte dell'Organo Commissariale comprensiva di copia della stessa fideiussione rilasciata;
- 6) Elenco creditori privilegiati ammessi;
- 7) Elenco creditori chirografari ammessi;

8) Elenco creditori ammessi in via condizionale.

Milano – Torino li 31.01.2008

Innovest SpA

(Dott. Giandomenico Trombetta)

(Prof. Avv. Alberto Maffei Alberti)

(Avv. Giuseppe Leogrande)

(Avv. Mario Tortonese)

Procura speciale – quale legale rappresentante *pro-tempore* della Innovest SpA, con sede in Milano, Corso Venezia 44, delego a rappresentare e difendere la stessa nel presente procedimento ed in ogni stato e grado dello stesso, il Prof. Avv. Alberto Maffei Alberti, l'Avv. Giuseppe Leogrande e l'Avv. Mario Tortonese, anche disgiuntamente tra loro conferendo agli stessi ogni più ampia ed opportuna facoltà, eleggendo domicilio presso lo studio dell'Avv. Mario Tortonese in Torino, P.zza Solferino n. 10.

Innovest SpA

(Dott. Giandomenico Trombetta)

Per autentica

(Prof. Avv. Alberto Maffei Alberti)

(Avv. Giuseppe Leogrande)

(Avv. Mario Tortonese)